



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO,
GASBARRI, NEGRI e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2010

Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende sollevare il problema del collocamento in ausiliaria del personale posto di autorità in posizione di riserva, a seguito della applicazione del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505.

Con l'entrata in vigore del combinato disposto dei decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 165 e 30 dicembre 1997, n. 498, a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono state adeguate le norme per la cessazione dal servizio del personale collocato in congedo per dimissioni. In alternativa al collocamento nella posizione di ausiliaria, al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivo, veniva a loro concessa l'attribuzione di sei scatti stipendiali aggiuntivi (incremento del 15 per cento della voce «stipendio»). Misura estesa anche per le cessazioni volontarie, previo recupero degli oneri contributivi dovuti sino al compimento del limite di età anagrafico.

Il Consiglio di Stato, con vari pronunciamenti giurisprudenziali, ha ritenuto definita la posizione del personale cessato a domanda dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1998, considerando che detto personale già godeva del riconoscimento dei vantaggi pensionistici, quali i già citati sei scatti aggiuntivi, pur se privo dei requisiti per ottenere la corresponsione dell'indennità di ausiliaria.

Permane, quindi un vuoto temporale che ha lasciato in una sorta di limbo diverse centinaia di militari delle Forze armate e di appartenenti alle Forze di polizia collocati in congedo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, ovvero nell'arco di tempo in cui non si applicava la previgente normativa ed ai quali non è stata applicata in maniera retroattiva la nuova normativa.

Detto personale, infatti, si è visto collocare d'autorità in riserva, permanendovi anche a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, che di fatto non annullano il provvedimento restrittivo. Le sentenze confermano il diritto alla percezione del trattamento di quiescenza in riferimento alla data di cessazione per coloro che potevano beneficiare dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 165 del 1997. Procedura istituita solo dal 1° gennaio 1998 senza applicazioni retroattive, nemmeno a carattere di sanatoria.

L'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha confermato la suddetta situazione, confermando per il personale collocato in congedo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, una posizione di «limbo». Per loro infatti, non ha trovato applicazione il nuovo regime utile a conseguire il diritto alla maggiorazione dei sei scatti aggiuntivi e non è stato ripristinato il diritto alla permanenza nella posizione di ausiliaria, con la percezione della relativa indennità, come competeva con il pregresso regime.

Si può definire evidente la discrasia creata con la mancata interconnessione tra la normativa pregressa e quella successiva. Pertanto, l'unica alternativa possibile, resta lo sblocco del collocamento nella posizione di ausiliaria per il personale cessato nel suddetto periodo.

Si ricorda che per parte degli ufficiali (compresi quelli delle Forze di polizia) incappati in detta posizione iniqua, ma che si trovano nella posizione prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, il suddetto principio era stato ripristinato semplicemente inserendo l'articolo 1-bis nel testo del decreto-legge 3 maggio 2001,

n. 157 (legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250). Pertanto, tutti gli ufficiali cessati a domanda, ma con meno di quattro anni dal compimento del limite anagrafico sono stati considerati equiparati e posti in ausiliaria.

Si confida nell'accoglimento del presente disegno di legge per ripristinare il diritto ad un trattamento equo nei confronti del personale ingiustamente penalizzato da norme non perfettamente coordinate tra di loro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997, in possesso del requisito previsto dagli articoli 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e 44, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e collocato nella posizione di riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato nella posizione di ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 800.000 euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa previ-

sta dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

